

Reg. Gen n. 306

del 28/05/2024

SETTORE DEI SISTEMI INFORMATIVI

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UNA LICENZA DI TEAMVIEWER E DI UNA LICENZA AGGIUNTIVA. CIG B1C1410882

IL RESPONSABILE DI SETTORE

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 28 novembre 2023, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 199 del 19 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2024/2026;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 13 marzo 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023/2025;
- il decreto del Sindaco n. 4/2023 del 13 maggio 2023, prot. n. 12818/2023, di attribuzione di funzioni gestionali al Responsabile dell'Area Sistemi Informativi, Market Place, Distretto del Commercio, Sport, Caccia e Pesca dal 16 maggio 2023 al 15 maggio 2026;

Premesso che il Comune di Sarezzo necessita della fornitura di una licenza di teamviewer e di una licenza aggiuntiva per le esigenze dei Sistemi Informativi;

Premesso che con Det. n. 808 del 21/12/2023 CIG: ZED3DC7372 era stata impegnata la somma di € 1.251,72 + IVA pari a € 1.527,10 IVA inclusa per abbonamento Premium Teamviewer e AddOn Channel a favore della società MAC Service S.r.l. - P.IVA 01796670238;

Premesso che con nota prot.llo 11363 del 17/5/2024 detta società aveva rinunciato alla fornitura adducendo motivazioni di anti-economicità;

Visto l'interesse manifestato per vie brevi dalla società Blade informatica s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) P.IVA 03494820164 alla fornitura del medesimo prodotto;

Visto che AgID, in sostituzione della precedente circolare AgID 63/2013 "Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall'art. 68 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione digitale" e relativi allegati, ha adottato con determinazione n. 115 del 9 maggio 2019, pubblicata in Gazzetta ufficiale, serie generale n.119 del 23 maggio 2019, le Linee Guida in attuazione dagli articoli 68 "Analisi comparativa delle soluzioni" e 69 "Riuso delle soluzioni e standard aperti" del Codice dell'amministrazione digitale, che prevedono che le Pubbliche Amministrazioni effettuino una valutazione comparativa tecnico economica sull'acquisto del

software, motivando le proprie scelte e privilegiando le soluzioni open source, comprese quelle messe a disposizione dalle altre amministrazioni;

Preso atto che non esiste nel mercato una soluzione alternativa messa a disposizione da altra Pubblica Amministrazione o una soluzione Open Source per il servizio e/o i prodotti informatici oggetto del presente atto nei termini per cui garantisce la completa integrazione tra i moduli e la transcodifica dei dati;

Preso atto della disponibilità in MePA dei prodotti richiesti da parte di diversi fornitori e ravvisata l'opportunità di procedere ad una gara ad invito con tre fornitori in MePA effettuata in data 20/5/2024 con scadenza il 27/5/2024 n. 4368572

Considerate la limitata entità della spesa e l'urgenza al fine di non compromettere il regolare funzionamento degli uffici;

Richiamato il DL 77/2021 in merito alla semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di beni e servizi informatici;

Richiamata la lettera b) comma 1) dell'art. 50 del D. Lgs. 36/2023 che recita *“1. Salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”*;

Richiamato il comma 1 dell'art. 62 del D. Lgs. 36/2023 che recita: *“1. Tutte le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo non superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti, e all'affidamento di lavori d'importo pari o inferiore a 500.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate e dai soggetti aggregatori.”*

Richiamato il comma 2 dell'art. 48 del D. Lgs. 36/2023 che recita: *“2. Quando per uno dei contratti di cui al comma 1 la stazione appaltante accerta l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo, segue le procedure ordinarie di cui alle Parti seguenti del presente Libro.”* esaminato nel contesto del parere del Consiglio di Stato n. 1312/2019;

Considerato che per l'oggetto della presente determinazione non è accertato un interesse transfrontaliero certo, per cui vengono applicate le procedure ordinarie di cui al libro 1 parti 1 e 2;

Preso atto che trattasi di importi sotto soglia di interesse comunitario;

Richiamato il comma 4 dell'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 che prevede la possibilità di derogare al principio di rotazione previsto dal comma 2 del medesimo articolo in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto e preso atto che nei casi previsti vi è la corretta esecuzione del precedente contratto;

Considerato che il servizio fornito in precedenza è stato di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato; la particolare qualificazione dell'operatore emerge altresì dalle attività svolte di tipologia simile e dalla regolare esecuzione del precedente affidamento, avendo eseguito a regola d'arte le prestazioni del contratto, in termini qualitativi rispondenti allo stesso, nonché nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti;

Considerato inoltre, il numero di operatori presenti sul mercato con riguardo al settore di riferimento, è estremamente circoscritto e non adeguato, talché risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche in

ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del mercato di riferimento, anche riferite alle particolari caratteristiche del contesto territoriale;

Considerato infine, che l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Richiamata la lettera a), comma 2 dell'art. 1 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni)" che prevede l'*affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*

Richiamato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come modificato dall'art. 1, comma 130 della L. 145/2018 - legge finanziaria 2019, che prevede che per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione.

Preso atto che pur essendo l'importo della presente determina presumibilmente inferiore a € 5.000,00 si ritiene opportuno ricorrere al MePA per l'acquisizione dei beni.

Visto l'art. 17 commi 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023, secondo i quali prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte e in caso di affidamento diretto, il medesimo atto individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Precisato, a tal fine e ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000, che:

- il fine che si intende perseguire con il presente appalto è garantire l'uso del programma TeamViewer da parte dei Sistemi informativi;
- il contratto ha per oggetto la fornitura di una licenza di teamviewer e di una licenza aggiuntiva;
- il contratto verrà stipulato a corpo mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs n. 36/2023;
- la scelta del contraente avverrà in via autonoma mediante affidamento diretto tramite Me.pa con richiesta di preventivo a 3 fornitori ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D. Lgs 36/2023;

Dato atto che, ai sensi delle citate normative e in base a verifica effettuata in data odierna:

- il bene è presente nel Mercato Elettronico realizzato da Consip;
- non sono attive convenzioni Consip per il bene in oggetto;
- non sono presenti convenzioni attive presso le centrali di committenza regionali;

Rilevato:

- che è possibile effettuare acquisti nel Mercato elettronico della Consip di prodotti e servizi offerti da una pluralità di fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze, attraverso due modalità: ordine diretto d'acquisto (OdA) e richiesta d'offerta (RdO);
- che alla base dell'acquisto al mercato elettronico vi è un bando e una procedura selettiva che abilita i fornitori a presentare i propri cataloghi o listini, creando fra loro un rapporto concorrenziale scegliendo gli articoli in base alle caratteristiche tecniche, al prezzo e ai tempi di consegna;

Indetta la procedura di gara in MePA n. 4368572 ed invitati alla fornitura dei prodotti oggetto della presente determina i seguenti operatori economici:

P.IVA	Ragione Sociale
10248801002	Antares Soluzioni Informatiche S.R.L.
03494820164	Blade Informatica
01796670238	MAC Service s.r.l. Società Unipersonale

Esaminate pertanto le offerte economiche pervenute per la fornitura dei prodotti su menzionati e approvata la seguente graduatoria:

P.IVA	Ragione Sociale	Importo Offerto	Aggiudicazione	Posizione
10248801002	Antares Soluzioni Informatiche S.R.L.	€ 1.251,72	NO	2
03494820164	Blade Informatica	€ 1.215,00	Aggiudicazione	1
01796670238	MAC Service s.r.l. Società Unipersonale	NON PERVENUTA	NO	N.A.

Di procedere quindi all'ordine del seguente prodotto dalla società **Blade Informatica s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) P.IVA 03494820164:**

Prodotto	prezzo unitario	Quantitativo da acquistare	prezzo totale iva esclusa	prezzo totale iva inclusa
TeamViewer Premium Subscription, 15 utenti, 1 canale, endpoints illimitati, 12 mesi sottoscrizione	€ 730,00	1	€ 730,00	€ 890,60
TeamViewer Canali Aggiuntivi, 1 canale, per subscription, 12 mesi sottoscrizione	€ 485,00	1	€ 485,00	€ 591,70
			€ 1.215,00	€ 1.482,30

Considerato rispondente al pubblico interesse e rispondente a esigenze di celerità e semplificazione, quindi, procedere all'acquisizione del bene tramite ordine diretto d'acquisto, in quanto l'importo totale della fornitura è quantificato in **€ 1.482,30** (iva compresa);

Richiamate le disposizioni previste all'art. 3 della Legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari ed in particolare le presenti clausole:

- "L'impresa appaltatrice si obbliga, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136, ad utilizzare conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Soc. Poste Italiane S.p.a., dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell'art. 3 della legge citata. A tal fine s'impegna a:
 - a comunicare all'Ente gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;
 - ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, e a trasmettere all'Ente elenco dei subcontraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la clausola citata;

- ad informare immediatamente l'Ente e la Prefettura – Ufficio territoriale di Governo della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto”.
- “Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto”.

Dato atto che ai sensi della legge n. 136/2010 alla presente spesa è stato assegnato dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture il seguente codice identificativo di gara: **CIG B1C1410882**;

Attestato, ai sensi del DPR 445/2000 e pienamente consapevole delle sanzioni anche di natura penale per le dichiarazioni mendaci, che il/la sottoscritto/a non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione al provvedimento in oggetto e alla procedura sottesa, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, del D.P.R. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs 50/2016;

Dato atto che, nel rispetto dell'art. 183 comma 8 del nuovo TUEL Dlgs 267/2000 e smi, teso ad evitare i ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, si attesta che i pagamenti conseguenti all'impegno a cui si riferisce la presente determinazione sono compatibili con lo stanziamento di cassa;

Dato atto del parere favorevole espresso informalmente dal Responsabile della Transizione Digitale Ing. Gianfranco Tavella medesimo RUP della presente Determinazione.

Tutto ciò premesso e considerato;

D E T E R M I N A

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte,

- 1) **di annullare** il precedente impegno n. 2637/2023 preso con det. n. 808 del 21/12/2023 CIG: ZED3DC7372 di € 1.251,72 + IVA pari a € 1.527,10 IVA inclusa per abbonamento Premium Teamviewer e AddOn Channel per la parte a favore della società MAC Service S.r.l. - P.IVA 01796670238 sul cap. 310/0 del 2024;
- 2) **di affidare** alla società **Blade Informatica s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) P.IVA 03494820164** la fornitura di una licenza di teamviwer e di una licenza aggiuntiva al costo complessivo di € **1.215,00 + IVA 22%**;
- 3) **di impegnare** la somma di € **1.215,00 + IVA 22%** nei confronti della società **Blade Informatica s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) P.IVA 03494820164**
- 4) **di imputare** la spesa prevista di € **1.482,30 IVA 22%**, ove prevista, compresa al cap. 310/0 "Spese per l'informatizzazione-manutenzione e prestazione di servizi" competenza del bilancio 2024/2026 quale quota esigibile per l'anno 2024, avente la seguente classificazione di bilancio:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macroaggregato	Piano dei conti finanziario (IV liv.)
310/00	01	08	01	03	U. 1.03.02.19.

- 5) **di dare atto** che la società **Blade Informatica s.r.l. di Azzano San Paolo (BG) P.IVA 03494820164** si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010, n. 136 relativi alla fornitura di cui all'oggetto;
- 6) **di dare atto** che, ai sensi di quanto disposto dagli artt. 46, 47, 48, e 49 delle Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione, effettuando l'Ordine Diretto di acquisto tramite Me.Pa. il Soggetto Aggiudicatore accetta l'offerta contenuta nel Catalogo del Fornitore e il contratto deve intendersi automaticamente concluso;

- 7) **di stabilire**, altresì, che i contratti saranno risolti automaticamente nei casi previsti dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.i.;
- 8) **di dare comunicazione** alle società:
- dell'assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 191 del D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
 - che, ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, per la fatturazione elettronica il nome ufficio del Comune di Sarezzo è: Uff_eFatturaPA, mentre il codice univoco assegnato al Comune di Sarezzo è: UFSVKJ;
- 9) **di dare atto**, inoltre, che il contenuto del presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet istituzionale, sezione "Amministrazione trasparente", come previsto dal D.Lgs. 33/2013;
- 10) **di puntualizzare**, ai sensi dell'art. 3 della L. 241/1990, come modificata dalla L. 15/2005 che, in ossequio alle norme di cui al D.Lgs. 104/2010 sul processo amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto illegittimo e venga dallo stesso leso può proporre ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sezione staccata di Brescia nel termine di decadenza di 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione all'albo pretorio *on-line*.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Gianfranco Tavella*

* Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.